



REGIONE CAMPANIA
SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE
BENEVENTO

Comune di Benevento. Utilizzazione area demaniale dell'alveo del Vallone San Vito alla contrada Serretelle in corrispondenza delle Particelle Catastali nn. 69 e 457 del Foglio di mappa n. 56 per la realizzazione di un attraversamento a servizio della particella n. 86.

Ditta: Feleppa Aquilina nata il 11.11.1934.

Richiesta Concessione d'uso.

RELAZIONE ISTRUTTORIA
(Demanio Idrico R.D. 523/1904)

PREMESSO:

- a. che con istanza in data 25/05/2007 il geom. Cosimo Varricchio, quale tecnico incaricato dalla signora Feleppa Aquilina acquisita al protocollo regionale al n. 474712 del 25/05/2007, ha chiesto l'autorizzazione per l'esecuzione dell'intervento di cui all'oggetto;
- b. che con nota n. 652652 del 19/07/2007 questo settore ha ritenuto necessario chiedere ulteriori elaborati tecnici ad integrazione del progetto presentato;
- c. che la ditta Feleppa Aquilina con nota in data 14/09/2007 assunta al protocollo regionale al n. 775968, ha trasmesso la documentazione richiesta;
- d. che questo Settore con D.D. n. 12 del 17/03/2008 ha rilasciato il **nulla-osta** ai soli fini idraulici, ai sensi del R.D. n. 523 del 25/07/1904 per la realizzazione dell'attraversamento di che trattasi;
- e. che la ditta Feleppa Aquilina con nota in data 06/10/2009, assunta al protocollo regionale al n. 853734 del 06/10/2009, ha chiesto il rilascio della concessione d'uso per l'attraversamento de quo;
- f. che in data 08/03/2010 protocollo regionale n. 209920 del 09/03/2010, è stato eseguito apposito sopralluogo da tecnico di questo Settore, sul tratto del Vallone S.Vito interessato dall'attraversamento di che trattasi, dal quale è emerso che l'esercizio delle attività autorizzate con il D.D. di cui sopra, non trovano alcun impedimento nelle norme dettate dal R.D. n. 523 del 25/07/1904, non interferendo sul regolare deflusso delle acque del Vallone S.Vito;

CONSIDERATO:

- a. che l'utilizzazione dell'area, così come sopra individuata, è soggetta al rilascio di concessione d'uso a titolo oneroso con obbligo di versamento del canone, in applicazione alla normativa che regola l'attività amministrativa connessa alla gestione del demanio idrico (L. n. 567 del 12/06/1962; L. n. 11 del 11/02/1971 e L. n. 203 del 03/05/1982), applicabile in virtù dell'art. 6 del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001;
- b. che la ditta richiedente con nota in data 09/07/2010 protocollo regionale n. 589012 del 09/07/2010 ha presentato autocertificazione in riferimento alla sua posizione nei confronti della vigente normativa antimafia;

RITENUTO:

- a. che l'opera in discorso sia assimilabile alle fattispecie di cui all'art. 32, comma 7 della L. n. 724 del 23/12/1994 e di quanto specificato nella nota del Ministero delle Finanze 55250 del 18/11/1996 e che, pertanto, l'area impegnata per la sua realizzazione sia soggetta al solo canone ricognitorio da applicarsi con decorrenza dalla data di effettiva occupazione (inizio dei lavori 14/11/2008);
- b. che sussistano tutte le condizioni di accoglibilità dell'istanza di concessione, così come richiesto dal Concessionario.

SI E' DEL PARERE

1. di rilasciare, a favore della ditta Feleppa Aquilina , nata a San Leucio del Sannio (BN) il 11.11.1934 e residente in Benevento alla Contrada San Vito, C.F. **FLP QLN 34S51 H953Y** (Concessionario), la concessione d'uso dell'area demaniale identificata dalla proiezione verticale delle strutture realizzate per l'attraversamento dell'alveo del Vallone San Vito, individuata catastalmente in corrispondenza delle Particelle nn. 69 e 457 del Foglio n. 56 del N.C.T. del Comune di Benevento per **anni 19** (diciannove) a partire dalla data di effettiva occupazione dell'area (inizio dei lavori) ovvero 14/11/2008, alle seguenti condizioni:
 - 1.1. il Concessionario, a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto di concessione, dovrà costituire un deposito cauzionale pari a **due** annualità del canone base, mediante versamento del relativo importo sul c.c. postale n. 21965181 intestato a Regione Campania - Servizio Tesoreria - Napoli, utilizzando il codice di tariffa n. **1521**;
 - 1.2. al pagamento del canone annuo per l'occupazione dell'area demaniale, da corrispondere all'Amministrazione Regionale entro il mese di **febbraio** di ciascun anno, mediante versamento effettuato con le stesse modalità di cui al punto 1.1. ad eccezione del codice di tariffa che sarà il n. **1520**, determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a+b+c):
 - a) canone "*ricognitorio*" art. 32 L. n. 724 del 23/12/1994, riferito all'anno solare;
 - b) aggiornamento annuale in base all'indice ISTAT medio relativo all'anno solare precedente;
 - c) imposta regionale pari al 10% del canone annuo (L. n. 281/70 e L.R. n. 1/72 articoli 7, 8 e 9);
 - 1.3. il canone relativo all'anno di inizio dei lavori, va computato in dodicesimi, tenendo presente che la frazione di mese superiore a 15 (quindici) giorni è considerata mese intero;
 - 1.4. il Concessionario dovrà inoltre versare, prima del ritiro dell'Atto di Concessione, il canone per l'occupazione pregressa dell'area dal 14/11/2008 a tutto il 31/12/2010 il cui importo complessivo è determinato dalla sommatoria dei seguenti fattori (a + b):
 - a) canone relativo al periodo tra il 14/11/2008 (data inizio lavori) espresso in dodicesimi e il 31/12/2008;
 - b) canone relativo al periodo 01/01/2009 al 31/12/2010.

Il Responsabile del Procedimento
Geom. Agostino Mucci